



QUADERNI DI INTERCULTURA

ISSN 2035-858X

ANNO XIV/2022

Numero monografico in memoria di
Otto Filtzinger (1932-2022)



Università
degli Studi di
Messina

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche,
pedagogiche e degli studi culturali – UniMe

COSPECS

Cognitive Sciences, Psychology, Education and Cultural Studies

SOMMARIO

SEZIONE MONOGRAFICA IN MENORIA DI OTTO FILTZINGER

Editoriale. In memoria di Otto Filtzinger, maestro di intercultura Concetta Sirna, Rosa Grazia Romano	1
Dall'apprendimento interculturale alla pratica formativa transnazionale riflessiva. Dedicato con stima al prof. Otto Filtzinger (1932 - 2022) Günter J. Friesenhahn.....	6
Pedagogia interculturale, plurilinguismo ed educazione europeista nella prassi pedagogica: Otto Filtzinger e l'Istituto IPE di Mainz Giovanni Cicero Catanese.....	25
Laicità e “vocazione relazionale” dell’ordinamento costituzionale: verso un paradigma interculturale Luigi D’Andrea	34
Bisogno di comunità tra libertà e desiderio di sicurezza Rosa Grazia Romano.....	48
Potenzialità interculturali di uno spazio etico a scuola Anna Maria Passaseo	60
Il fardello dell’uomo bianco tra confine e libertà Alessandro Versace.....	73
Famiglie immigrate con figli disabili: il ruolo della consulenza pedagogica Karin Bagnato	85
Il viaggio di Penelope nel Mediterraneo. Come la didattica interculturale diventa <i>Global Education</i> Patrizia Panarello.....	98

MISCELLANEA

Bambini in manicomio. Roma (1975). L’inchiesta-denuncia di psichiatria democratica Stefano Lentini	116
--	-----

LAICITÀ E “VOCAZIONE RELAZIONALE” DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: VERSO UN PARADIGMA INTERCULTURALE

Luigi D’Andrea*

Il saggio prende le mosse dalla considerazione che l’identità del sistema giuridico, quale si esprime nei principi fondamentali sanciti nella Carta costituzionale, custodisce una “vocazione relazionale”, cioè un’istanza di apertura nei confronti di ordinamenti esterni, così come della pluralità di soggetti presenti nella sfera politica e sociale. Perciò, l’ordinamento non può che configurarsi come laico, in quanto neutrale rispetto ad ogni fede, ad ogni etica, ad ogni cultura: è questa la condizione per la quale il sistema può porsi in relazione ad ordinamenti esterni e tutti i soggetti che operano nel tessuto civile possono, in condizioni di parità, recare il loro contributo alla gestione della *res publica*. È in forza del principio di laicità che il sistema, intrecciando identità costituzionale e relazioni con soggetti e livelli ordinamentali esterni, può svilupparsi in coerenza con il paradigma interculturale, che trova la sua “cifra” appunto nell’interazione e nel dialogo tra diversi.

The essay begins with the consideration that the identity of the legal system, as expressed in the fundamental principles enshrined in the Constitutional Charter, preserves a "relational vocation", that is, an instance of openness towards external systems, as well as the plurality of subjects present in the political and social sphere. Therefore, the system can only be configured as secular, as it is neutral with respect to any faith, any ethics, any culture: this is the condition by which the system can place itself in relation to external systems, and all the subjects who operate in the civil framework can, on equal terms, make their contribution to the care of the res publica. It is by virtue of the principle of secularism that the system, by intertwining constitutional identity and relationships with external subjects and regulatory levels, can develop in coherence with the intercultural paradigm, which finds its characteristic precisely in the interaction and dialogue between different subjects.

Parole chiave: Principi fondamentali; identità costituzionale; relazione; intercultura; democrazia; laicità.

Keywords: *Fundamental principles; constitutional identity; relationship; interculture; democracy; secularism.*

1. I principi costituzionali tra identità e “vocazione relazionale” del sistema costituzionale

Nella sistematica della Carta fondamentale della nostra Repubblica le due Parti entro le quali sono collocate le disposizioni rispettivamente relative alle situazioni giuridiche soggettive garantite ai consociati (“*Diritti e doveri dei cittadini*”) ed all’organizzazione dei pubblici poteri (“*Ordinamento della Repubblica*”) sono precedute

* Luigi D’Andrea è Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Messina.

da dodici articoli (rubricati come “*Principi fondamentali*”), che esprimono l’autentico nucleo identitario del sistema costituzionale, rappresentandone le qualificanti opzioni assiologiche e perciò i fattori unificanti e legittimanti¹. Infatti, è intorno ai valori solennemente sanciti nel testo costituzionale che si struttura l’intero ordinamento giuridico; sono tali valori ad individuare gli interessi e le istanze alla cui soddisfazione le norme e gli istituti dello stesso sono funzionalizzate; è lungo le strade dagli stessi valori segnate che sono chiamate a svilupparsi le complesse e articolate dinamiche in cui si risolve la convivenza organizzata².

Giova subito evidenziare che il quadro dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale non si esaurisce certo nelle formulazioni espressamente recate dai primi dodici articoli della Carta costituzionale del 1948: alcuni principi ben possono enuclearsi da disposizioni situate in altre parti del testo costituzionale (come, ad esempio, il principio di rigidità costituzionale, desumibile dall’art. 138); altri principi possono ricavarsi dal combinato di diverse disposizioni costituzionali (contenenti sia principi, che regole), a loro volta presenti in diverse parti della Costituzione repubblicana. È il caso del diritto alla *privacy*, che è come generato dall’“incontro” degli artt. 2, 14 e 15 Cost., ovvero del principio di tutela dell’ambiente. Questo principio, assente nel testo costituzionale uscito dalla penna dell’Assemblea costituente, è progressivamente emerso dalla prassi economica e sociale, nonché dalla giurisprudenza comune da tale prassi inevitabilmente sollecitata (dunque – per così dire – “dal basso”); in forza di tale spinta generata dalla prassi socio-economica e istituzionale, è stato prima (già dagli anni ’80) pacificamente riconosciuto dalla Corte costituzionale come valore costituzionale (grazie ad una lettura evolutiva e combinata degli artt. 9 e 32 Cost.), quindi menzionato (art. 117, II comma, lett. s) e II comma) nella novella del Titolo V della seconda Parte della Costituzione (l. cost. n. 3/2001) in riferimento al riparto delle materie tra potestà legislativa statale e regionale, ed infine, grazie alla recentissima revisione costituzionale (l. cost. n. 1/2022), insediato espressamente nell’“Olimpo” dei principi fondamentali (art. 9). Tra i principi che, pur non essendo formalmente enunciati nella Carta costituzionale, risultano ormai senza dubbio annoverati nel patrimonio delle grandi opzioni assiologiche che connotano il nostro ordinamento, si pone la laicità delle istituzioni pubbliche, intesa come neutralità delle stesse (e dell’intero ordinamento) rispetto a scelte religiose (o, più ampiamente, etiche e culturali)³: esso è linearmente desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, I

¹ Il nesso tra Costituzione ed unità dell’ordinamento giuridico è del tutto pacifico in sede di teoria generale: per esempio, osserva H. Kelsen [*Teoria generale delle norme* (1979), Einaudi, Torino, 1985, p. 152] che «nonostante le molteplici trasformazioni subite, la nozione di costituzione ha conservato un nucleo permanente: l’idea di un principio supremo che determina l’intero ordinamento statale e l’essenza della comunità costituita da quest’ordinamento. Quale che sia il modo in cui viene definita la costituzione è sempre il fondamento dello stato, la base dell’ordinamento che si vuole cogliere»; peraltro, l’istanza unitaria (e identitaria) per ogni sistema è indeclinabile, perché «ogni ordinamento giuridico ha bisogno di un principio ordinatore unitario» (G. Silvestri (2005), *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino, p. 111).

² In proposito, sia consentito rinviare soltanto a L. D’Andrea (2005), *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano.

³ Sul principio di laicità, in una letteratura debordante, cfr. O. Chessa (2006), *La laicità come eguale rispetto e considerazione*, in «*Rivista di diritto costituzionale*», pp. 27 ss.; S. Prisco (2006), voce *Laicità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, dir. da S. Cassese, IV, Giuffrè, Milano, pp. 3335 ss.; F. Macioce (2007), *Una filosofia della laicità*, Giappichelli, Torino; P. Bellini (2007), *Il diritto d’essere sé stessi. Discorrendo della idea di laicità*, Giappichelli, Torino; AA.VV. (2009), *Laicità e relativismo nella*

comma (laddove impone al sistema di non discriminare i cittadini secondo la loro religione), 7 (ai sensi del quale «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»), 8 (che riconosce l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose), 19 (che garantisce ad ogni persona libertà religiosa) e 20 (relativo al regime degli enti di culto) della Carta costituzionale.

Appunto al principio di laicità si avrà modo di fare più ampiamente riferimento nelle riflessioni che seguiranno. Adesso conviene porre in evidenza come dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, nel cui seno ne riposa l'identità profonda⁴, emerga potente una "vocazione relazionale" del sistema, cioè un'istanza di apertura dello stesso (nella sua dimensione giuridico-formale), che si manifesta in molteplici direzioni: nei confronti dell'ordinamento internazionale, alle cui norme generalmente riconosciute l'ordinamento italiano "si conforma" (art. 10, I comma); nei confronti dell'ordinamento dell'Unione europea, avendo l'Italia consentito «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», promuovendo e favorendo «le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11); nei confronti di ordinamenti religiosamente qualificati, e segnatamente della Chiesa cattolica e delle confessioni acattoliche, in riferimento alle quali rispettivamente il già menzionato art. 7, al II comma, e l'art. 8, ultimo comma, prevedono che sussistano (o che possano sussistere) peculiari "rapporti" con lo Stato. Inoltre, ancora in una prospettiva di apertura del sistema, si può considerare che il principio autonomista, sancito nell'art. 5 Cost., richiedendo che la Repubblica riconosca e promuova le autonomie locali, adeguando «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento», configura un ordinamento complessivo attraversato da incessanti dinamiche tra i diversi livelli di governo (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) che, ai sensi dell'art. 114, I comma, Cost., *costituiscono* la stessa Repubblica: dunque, ciascuno dei micro-sistemi generati da tali enti territoriali si connota, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, per l'apertura verso l'altro/gli

società post-secolare, a cura di S. Zamagni e A. Guarnieri, il Mulino, Bologna; R. Coppola - C. Ventrella (2012), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Cacucci, Bari; C. Del Bò (2014), *La neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell'età del pluralismo*, ETS, Pisa; F. Macioce (2006), *La laicità e l'integrazione sociale: un rapporto ambiguo*, in <statoechiase.it>, n. 27/2006; S. Montesano (2017), *Dalla laicità dello Stato alla laicità per lo Stato. Il paradigma laico tra principio e valore*, in <statoechiase.it>, n.36/2017; S. Berlingò - G. Casuscelli (2020), *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino, pp. 216 ss.; J. Pasquali Cerioli (2023), *Laicità*, in <statoechiase.it>, n. 2/2023.

⁴ Recentemente, è stato osservato che il bisogno di affermazione identitaria di una comunità «è anche un prodotto del diritto o, meglio, dell'ordinamento giuridico, della sua conformazione complessiva e della tecnologia che esso mette a disposizione della società. Il che equivale a dire che non si può trattare una o più fattispecie, o un fenomeno sociale ancor più ampio, con l'illusione che di esso non facciano già parte, e proprio per l'importanza che rivestono, la dimensione giuridica, i suoi schemi concettuali, i presupposti che la sorreggono, i principi, le regole e gli istituti in cui si esprime»: in questi termini F. Cortese (2023), *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena, p. 9 (corsivi testuali). Sulla categoria dell'identità, che attraversa l'intera riflessione qui proposta, si segnala soltanto, in una letteratura molto ampia, U. Fabietti (1995), *L'identità etnica. Storia e critica di un equivoco*, Carocci, Roma; F. Remotti (2005), *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari; AA.VV. (2021), *Sull'identità*, a cura di F. Remotti, Raffaello Cortina, Milano; E. Lecaldano (2021), *Identità personale. Storia e critica di un'idea*, Carocci, Roma; A. Oliverio Ferraris (2022), *La costruzione dell'identità*, Bollati Boringhieri, Torino.

altri, sicché l'intero sistema repubblicano risulta caratterizzato da incessanti dinamiche tra Stato ed enti locali.

Ed infine, non sembra inappropriato riguardare e ricostruire nella logica della “vocazione relazionale” anche il principio democratico, che fin dall'*incipit* della Carta costituzionale (art. 1, I comma), qualifica l'ordinamento repubblicano ivi delineato: infatti, il valore democratico si traduce precisamente nell'apertura dell'universo istituzionale (se si vuole, della sfera giuridico-formale) al multiforme e variegato mondo degli interessi e delle istanze emergenti dal tessuto comunitario, attraverso i molteplici canali partecipativi e l'infungibile mediazione operata dalle forze politiche. In sostanza, il valore democratico si risolve in inesauribili processi osmotici tra società civile, sistema politico ed istituzioni pubbliche, nonché nell'incessante dialettica tra le diverse identità politiche; e condizione indefettibile della sua fisiologica dinamica è la garanzia delle differenziate soggettività (e dei differenziati livelli della convivenza) che in tale complesso ed articolato processo risultano coinvolte. È all'equilibrata combinazione di apertura della sfera istituzionale alle relazioni dei molteplici soggetti presenti nel tessuto politico e civile, per un verso, e garanzie del rispetto delle relative identità, per altro verso, che il sistema costituzionale liberal-democratico affida la complessiva gestione della *res publica*⁵.

Già dalla precedente rapida – e quasi apodittica... – rassegna di principi costituzionali sembra possibile senza alcuna forzatura delineare un sistema costituzionale che non si lascia rappresentare, secondo la prospettiva del positivismo, in termini statici ed autoreferenziali, esaurito nell'*hortus conclusus* della sfera giuridico-formale imputabile allo Stato-soggetto⁶, piuttosto caratterizzandosi, e all'interno del suo più intimo nucleo identitario, come aperto in direzione di ordinamenti esterni ed animato nel suo seno da incessanti relazioni tra diverse articolazioni della comunità civile.

2. Laicità delle pubbliche istituzioni e apertura pluralistica dell'ordinamento

Non può sfuggire lo stretto nesso che sussiste negli ordinamenti costituzionali del nostro tempo tra la “vocazione relazionale” cui si è appena fatto cenno ed il già evocato principio di laicità del sistema. Infatti, se la laicità si risolve nella “neutralità” che, in funzione della garanzia del diritto inviolabile di libertà religiosa e di coscienza (ma, in generale, dell'intero patrimonio dei diritti costituzionalmente protetti), lo Stato mantiene «fra differenti, possibili opzioni di valore su credenze relative a questioni di fede

⁵ Sul valore democratico, nell'ambito di una debordante letteratura, ci si limita a richiamare il bel quadro di evoluzione storica che è proposto in M. L. Salvadori (2016), *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Donzelli, Roma, e la complessiva ricostruzione recentemente operata da L. Ferrajoli (2021), *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari. Interessante anche la rassegna delle criticità presenti nelle principali democrazie europee dopo la recessione del 2007/2008 offerta da L. Morlino (2020), *Uguaglianza, libertà, democrazia. L'Europa dopo la Grande recessione*, il Mulino, Bologna, 2021.

⁶ Ha evidenziato G. Silvestri (*Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 2) che lo sforzo del positivismo, dominante fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del secolo scorso «di escludere dal campo della giuridicità ogni riferimento ad elementi di valutazione e di giudizio non deducibili dalle norme poste ed imposte dall'autorità detentrica del potere effettivo di comando, per quanto portato a livelli di elaborazione molto raffinati, può considerarsi oggi complessivamente fallito».

religiosa – e più largamente su opzioni etiche – di singoli e di gruppi, in quanto incompetente in modo assoluto a formularne di proprie e tanto più a imporne l’osservanza»⁷, chiara se ne presenta la funzionalità all’esigenza di apertura sistemica che si colloca all’interno dello stesso nucleo identitario dell’ordinamento. Soltanto se si sottrae radicalmente (cioè, in ragione della sua stessa identità delineata nella Carta costituzionale) ad ogni pretesa di “cattura” da parte di una qualunque fede religiosa, così come da parte di qualunque cultura o *Weltanschauung*, il sistema si rivela capace di porsi come alveo entro il quale si possono liberamente manifestare e positivamente sviluppare i molteplici flussi e le feconde dinamiche richieste dai valori fondamentali sanciti in sede costituzionale; solo in assenza, per opzione costituzionale (dunque, identitaria!), di una verità di Stato, di una cultura di Stato, di una religione di Stato, di una etica di Stato, l’ordinamento potrà genuinamente assecondare la propria multidirezionale “vocazione relazionale” e rappresentare una casa accogliente (o, se si vuole, l’ambiente congeniale) per i differenziati soggetti chiamati a partecipare ai rapporti generati e sostenuti da quella “vocazione relazionale”.

Alla luce della riflessione adesso avanzata, si può considerare come il principio di laicità si venga a collocare nel punto di incontro (da cui – si potrebbe dire – viene generato) tra istanza identitaria e “vocazione relazionale” (immediatamente riferita alla dimensione religiosa e culturale) che insieme connotano e plasmano l’ordinamento. Esso, almeno nell’accezione che ne ha proposto la Corte costituzionale italiana, non vale a separare dicotomicamente sfera giuridica e dimensione religiosa ed etico-culturale, né a configurare la prima come radicalmente indifferente rispetto alla seconda: nella “storica” sent. cost. n. 203/1989 (n. 4 del *cons. in dir.*), icasticamente si afferma che «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». L’ordinamento, dunque, non si può connotare per una opzione religiosa o culturale, perché intende nutrirsi degli apporti che *tutte* le fedi e *tutte* le culture ravvisabili nel tessuto civile possono recare, in condizione di eguaglianza, alla dinamica istituzionale, politica e sociale; con sintesi efficace, è stato autorevolmente sostenuto che il principio di laicità si traduce nella compresenza di «demarcazione in negativo della sfera tipica di rilevanza dei fenomeni religiosi e valorizzazione in positivo dei flussi da essi provenienti»⁸. Dunque, la laicità si risolve nella dialettica tra un’anima “negativa” ed un’anima “positiva”; e precisamente in forza di tale dialettica concorre a delineare il “volto” del sistema costituzionale.

Prima di tentare di offrire una lettura della fisionomia del sistema costituzionale, o almeno di taluni tratti (si ritiene, non marginali) della stessa, alla stregua del paradigma interculturale, conviene ancora evidenziare lo stretto (e biunivoco) rapporto che si ravvisa tra identità e relazioni (e perciò, alterità), non soltanto (come si è accennato) con riferimento alla lettura del fenomeno giuridico, ma anche sul terreno della riflessione antropologica: per un verso, l’identità non si dà come una realtà immutabile ed autoreferenziale, ma piuttosto come un processo dinamico, ineluttabilmente relazionale

⁷ Così S. Prisco, voce *Laicità*, cit., pp. 3336-3337.

⁸ In questi termini S. Berlingò (1991), voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in «Dig.» (*disc. pubbl.*), VI, Utet, Torino, p. 458.

all'alterità⁹; per altro verso, le relazioni non possono che essere concretamente conformate e qualificate dalle specifiche identità tra le quali si innescano e si svolgono¹⁰.

3. Ordinamento giuridico e interculturalità: a) nella dimensione interna

È precisamente l'inestricabile intreccio tra identità e relazioni cui si è adesso fatto cenno che consente – anzi, a ben vedere, impone – di analizzare e valutare l'ordinamento costituzionale italiano (in realtà, tutti gli ordinamenti costituzionali del nostro tempo) attraverso il prisma dell'interculturalità¹¹, che trova la sua cifra peculiare nell'interazione reciproca e nel dialogo tra soggettività (o movimenti, istituzioni, sistemi...) diverse(i). Secondo la tesi che qui si patrocina, ad una simile conclusione si può pervenire con riferimento tanto alle relazioni che si instaurano tra i differenti livelli in cui si articola la convivenza organizzata e tra i soggetti presenti nella sfera politica e sociale (dimensione interna; o, se si vuole, orizzontale), quanto al rapporto tra l'ordinamento nazionale ed i molteplici ordinamenti giuridici esterni che finiscono per essere coinvolti dall'operatività del primo (dimensione esterna; o, se si vuole, verticale).

La nostra riflessione, relativa adesso al versante “interno” dell'ordinamento, può prendere le mosse dalla stessa genesi della Carta costituzionale repubblicana, che si configura come il frutto del “patto costituzionale” stipulato tra forze politiche, rappresentate in Assemblea costituente, di cultura cattolica, liberale e marxista¹²: dunque, anche la Costituzione italiana, come tutte le costituzioni moderne, si caratterizza come convenzionale, originandosi dal compromesso di una pluralità di culture politiche. Essa è dunque un prodotto genuinamente interculturale; e proprio per

⁹ Secondo F. Remotti (*Contro l'identità*, cit., p. 63), «l'alterità è coesistente non semplicemente perché è inevitabile (perché non se ne può fare a meno), ma perché l'identità (ciò che ‘noi’ crediamo essere la nostra identità, ciò in cui maggiormente ci identifichiamo) è fatta anche di alterità. Si riconosce, in questo modo, che costruire l'identità non comporta soltanto un ridurre, un tagliar via la molteplicità, un emarginare l'alterità; significa anche un far ricorso, un utilizzare, un incorporare dunque (che lo si voglia o no, che lo si dica o meno) l'alterità nei processi formativi e metabolici dell'identità” (corsivi testuali). Nella stessa prospettiva, se non si fraintende, discorre di un “primato della relazione” F. Botturi (2006), *Universalismo e multiculturalismo*, in AA.VV., *Universalismo ed etica pubblica*, a cura di F. Botturi e F. Todaro, Vita e Pensiero, Milano, p. 120, ove si sostiene che «il superamento dell'identità monologica e dell'individualismo è pensabile nella forma della *differenza identitaria* o dell'*identità relazionale*, della *relazione di identità e differenza* ovvero nella conciliazione di medesimezza e alterità nel *primato della loro relazione*, quale sintesi (unità dell'identità e della differenza) non a disposizione né dell'identico, né del differente, bensì strutturalmente aperta al processo interminabile della loro mediazione» (corsivi testuali). Sul tema, si rimanda alla dottrina citata alla nota 3.

¹⁰ Sulla categoria di relazione, v. AA.VV. (2012), *“Relazione”? Una categoria che interpella*, a cura di M. Sodi e L. Clavell, LEV, Città del Vaticano.

¹¹ Sul rapporto tra ordinamento costituzionale e paradigma interculturale, sia consentito rinviare a L. D'Andrea (2010), *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in AA.VV., *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Giuffrè, Milano, pp. 121 ss., ove la chiave di lettura del sistema costituzionale (e giuridico, in generale) qui proposta viene più ampiamente sviluppata; sul rapporto tra diritto e intercultura, si segnala anche M. Ricca (2008), *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Cacucci, Bari. Una sintetica definizione dell'intercultura si rinviene in F. Cambi (2006), voce *Intercultura*, in «Enc. fil.», VI, Bompiani, Milano, pp. 5725 s.

¹² In proposito, per tutti, L. Paladin (2004), *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, pp. 19 ss.

tale ragione, ha fissato le condizioni giuridiche e politiche delle ulteriori relazioni tra soggetti politici (e, più in generale, sociali) mediante le quali i valori sanciti nel “patto costituzionale” sono stati (e sono) interpretati, attuati ed implementati. Attraverso tale opera di interpretazione, attuazione ed implementazione, i principi racchiusi nel testo costituzionale vengono incessantemente riplasmati nella loro fisionomia positiva, sicché la Costituzione si può adeguatamente interpretare e ricostruire soltanto guardando all’insieme delle disposizioni che risultano collocate nella Carta fondamentale (prospettiva statica) e, ad un tempo, ai complessivi processi di invero delle stesse (e, soprattutto, delle proclamazioni di principio) imputabili all’insieme degli attori istituzionali, politici e sociali (prospettiva dinamica): essa è insieme *atto* e *processo*¹³. Perciò, non sembra forzato sostenere che il diritto costituzionale si presenta come prodotto, condizione e fattore di processi interculturali¹⁴.

Se poi si volge lo sguardo alla peculiare caratterizzazione sociale e culturale dei Paesi dell’Occidente sviluppato (ma non solo...), ineludibile si staglia innanzi ai nostri occhi la marcata differenziazione che si registra al loro interno: strutture comunitarie, tradizionalmente connotate da una sostanziale (peraltro non di rado relativa) omogeneità culturale e compattezza nazionale, sono nel presente contesto attraversate da un alto livello di complessità economico-sociale e da una molteplicità di culture, etnie, fedi religiose, etiche, spesso non agevolmente componibili (con la comunità ospitante e tra di loro). Naturalmente, una simile condizione – lo si ribadisce, non limitata a qualche Paese – si pone come il risultato di fenomeni di portata epocale, tra loro connessi, che hanno manifestato (e manifestano) la capacità di porre sotto pressione e financo sconvolgere equilibri consolidati in seno alle comunità nazionali: la travolgente evoluzione tecnologica (soprattutto nell’ambito della comunicazione), la ristrutturazione dei sistemi produttivi, l’indebolimento dei tradizionali legami sociali e la conseguente frammentazione sociale (con l’affermazione della “modernità liquida”¹⁵), le forti ondate migratorie verso i Paesi più affluenti, il processo multidimensionale di globalizzazione.

Come può ben comprendersi, non è certo questa la sede per un’adeguata analisi dei giganteschi fenomeni adesso menzionati (naturalmente, senza alcuna pretesa di completezza...). Piuttosto, giova qui rilevare come la conformazione globale e multiculturale assunta dalle società contemporanee interpellino i differenti sistemi “regolativi” della convivenza (tra i quali senza dubbio un ruolo non marginale compete al sistema educativo¹⁶); e soprattutto occorre considerare come la vocazione

¹³ Questa felice e fortunata espressione si deve a P. Häberle (1978), di cui qui si menziona soltanto *Verfassung als öffentlicher Prozess*, Duncker & Humboldt, Berlino; nella dottrina italiana, v. A. Spadaro (1998), *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro attraverso i giudizi di costituzionalità*, in «Quad. cost.», pp. 416 ss., nonché, se si consente, L. D’Andrea (2005), *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, cit., pp. 288 ss.

¹⁴ Sul punto, *amplius*, L. D’Andrea (2010), *Diritto costituzionale e processi interculturali*, cit., pp. 132 ss.

¹⁵ Tale locuzione, che ha conosciuto vasta fortuna, è di Z. Bauman, di cui si richiama qui la “trilogia della liquidità”: *Modernità liquida* (2000), Laterza, Roma-Bari, 2002; *Vita liquida* (2005), Laterza, Roma-Bari, 2006; *Paura liquida* (2006), Laterza, Roma-Bari, 2008.

¹⁶ Sul paradigma interculturale nella pedagogia, un rilevante contributo è stato offerto da Otto Filtzinger, il Maestro che qui si onora: un suo profilo è presentato da G. Cicero Catanese - A. Aluffi Pentini (2022), *In ricordo di Otto Filtzinger. Famiglie nella migrazione, approcci educativi e risposte concrete: l’instancabile impegno interculturale del prof. Otto Filtzinger in Germania. In memoria e in prospettiva*, in «Educazione Interculturale», n. 2/2022, pp. I ss. Sull’istanza interculturale nel pensiero pedagogico, tra gli altri, v. C. Sirna Terranova (1997), *Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte*, Guerini,

dell'ordinamento costituzionale sia delineare la "logica" generale del – per così dire – "approccio" del sistema complessivo ai gravosi problemi generati da tali fenomeni ed alle formidabili sfide che il presente contesto sociale racchiude¹⁷. E sembra che proprio il paradigma interculturale si proponga come la più efficace espressione della cifra di tale "logica": infatti, la più genuina vocazione del costituzionalismo moderno è rappresentata dall'edificazione di sistemi normativi e politico-istituzionali che custodiscano e promuovano l'unità e la coesione dell'ordinamento non già *contro* o *a prescindere*, ma piuttosto *a partire dalle* manifestazioni del pluralismo. Il costituzionalismo moderno declina l'istanza unitaria (e perciò identitaria) del sistema in piena sinergia con l'esigenza di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.). Per tale ragione, esso storicamente ha operato per scardinare (inevitabilmente, non senza fatica...) il modello in conformità al quale si erano venuti strutturando gli Stati moderni: un paradigma rigorosamente monista, che trovava il suo cardine nell'indivisa e monopolistica sovranità statale e la sua logica in una rigida sequenza marcatamente unitaria (*una nazione/ un popolo/uno Stato/un ordinamento*), e che si traduceva in una postura statica ed in ultima analisi autoritaria del sistema¹⁸. Ed il superamento di simile modello si è tradotto nell'orientamento della dinamica degli ordinamenti statali in funzione dell'istanza di protezione dei diritti umani e nella riarticolazione dell'apparato dei pubblici poteri in direzione del valore pluralistico, secondo il principio di separazione dei poteri ed il valore autonomistico¹⁹; inoltre, ha comportato la fine di ogni chiusura nazionalistica del sistema statale, mediante l'apertura (per così dire, verso l'alto) alla dimensione internazionale ed a forme di cooperazione di ambito sovranazionale.

Entro tale prospettiva, giova ribadire che l'istanza unitaria e identitaria del sistema non è stata certo né ignorata né misconosciuta, ma piuttosto posta in sinergia con la garanzia delle manifestazioni pluralistiche ravvisabili nella dinamica istituzionale, politica e sociale: se non si fraintende, una tale fisionomia ben si può sussumere all'interno del paradigma dell'interculturalità. Con riferimento al contesto multiculturale delle nostre comunità, tale paradigma si risolve nell'esigenza che le diverse soggettività etniche e culturali, vincendo ogni tentazione di chiusura solipsistica nel rispettivo

Milano; F. Cambi (2001), *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Carocci, Roma; V. Bolognari (2004), *Intercultura. Paideia per una nuova era*, Pensa Multimedia, Lecce; M. Giusti (2017), *Teorie e metodi di pedagogia interculturale*, Laterza, Roma-Bari; P. Marrone - P. Sorzio (2021), *Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche educative*, Mimesis, Milano-Udine; A. Portera (2022), *Educazione e pedagogia interculturale*, il Mulino, Bologna; G. Burgio (2022), *Pedagogia postcoloniale: prospettive radicali per l'intercultura*, Franco Angeli, Milano.

¹⁷ Con riguardo all'impatto del fenomeno migratorio sulle categorie costitutive della statualità, v., tra gli altri, O. Spataro (2020), *Fenomeno migratorio e categorie della statualità. Lo statuto giuridico del migrante*, Giappichelli, Torino.

¹⁸ Su tale paradigma monista, v. L. Torchia (2001), *Una Costituzione senza Stato*, in «Dir. Pubbl.», 2001, pp. 412 ss. Sul processo storico di formazione dello Stato moderno, v., tra i tanti, M. Fioravanti (1990), voce *Stato (storia)*, in «Enc. dir.», XLIII, Giuffrè, Milano, pp. 708 ss.; G. Poggi (1991), *Lo stato. Natura, sviluppo, prospettive*, il Mulino, Bologna, 1992; P. Grossi (2007), *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, pp. 72 ss.

¹⁹ Non si dimentichi che l'art. 16 della *Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino*, il documento costituzionale più rappresentativo della Rivoluzione del 1798, statuisce che un ordinamento «nel quale la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri determinata, non ha affatto una Costituzione».

guscio identitario²⁰, dialoghino tra di loro e si fecondino reciprocamente, offrano il loro contributo nell'ambito di una aperta e pluralistica sfera pubblica²¹, partecipino alla dinamica sociale e politica²². Una simile esigenza non potrà essere appagata se non si invertirà la tendenza in atto alla progressiva divaricazione tra cittadinanza (appartenenza politico-istituzionale), popolazione (appartenenza sociale, radicata nella residenza) e nazionalità (appartenenza etnico-culturale). Naturalmente, alcuni profili di una simile strategia complessiva si potranno realizzare in forme differenti (per esempio, potrà aversi un allargamento della cittadinanza, ovvero l'attribuzione di diritti di partecipazione politica agli stranieri...): ma ciò che importa sul piano costituzionale è che quelle tre forme di appartenenza risultino reciprocamente significative, così da intrecciare sinergicamente circuiti di integrazione socio-economica, culturale e politica, in conformità al paradigma interculturale²³.

b) nella dimensione esterna. Verso un sistema caratterizzato dall'interlegalità

Dunque, secondo la tesi sopra patrocinata, le dinamiche generate in seno all'ordinamento costituzionale dal modello di democrazia personalista e pluralista (che, come si è accennato, si esprime in forma di "vocazione relazionale") che alberga nel suo nucleo identitario possono convenientemente essere analizzate e valutate secondo la categoria dell'interculturalità. Ma anche con riferimento all'apertura dell'ordinamento nazionale a sistemi giuridici esterni (e dunque, ad un'altra manifestazione della "vocazione relazionale" che appartiene alla Carta fondamentale), ben può guardarsi al paradigma interculturale per leggere e qualificare le relazioni in cui quell'apertura si traduce.

Particolarmente significativa in proposito si presenta la conformazione dello spazio costituzionale europeo, in ordine al quale si è coniata la formula (non priva di una qualche attitudine provocatoria...) "costituzionalismo multilivello" (*multilevel constitutionalism*)²⁴, con la quale evidentemente si intende fare riferimento alla compresenza nel sistema dell'Unione europea di una molteplicità di livelli ordinamentali (europeo, nazionale, regionale e locale). Si intende in questa sede ribadire la tesi, altrove avanzata²⁵, secondo la quale allo scopo di caratterizzare l'ordinamento europeo meglio si presta la locuzione "costituzionalismo *interlivello*", perché idonea ad esprimere la centralità che nel processo di integrazione europea deve riconoscersi non tanto alla pluralità di livelli ordinamentali, quanto alla fitta trama di relazioni che tra

²⁰ Discorre di "attitudine disaggregante" del "bisogno di affermazione identitario" F. Cortese, *L'identità furiosa e il dibattito pubblico*, cit., 24.

²¹ In proposito, si segnala V. Cuccia (2007), *Libertà di espressione e identità collettive*, Giappichelli, Torino.

²² Sul tema della partecipazione politica degli stranieri, v. il quadro di sintesi che è presentato in I. Ciolli - P. Chirulli (2020), *Partecipazione politica*, in AA.VV., *Dizionario dei Diritti degli Stranieri*, a cura di C. Panzera e A. Rauti, Ed. Scientifica, Napoli, pp. 497 ss.

²³ Sia ancora consentito richiamare in proposito L. D'Andrea (2010), *Diritto costituzionale e processi interculturali*, cit., pp. 141 ss.

²⁴ Da I. Pernice (1999), *Multilevel constitutionalism and the treaty of Amsterdam: European constitution-making revisited?*, in «*Common Market Law Review*», n. 4, pp. 703 ss.

²⁵ *A mo' di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo*, in AA.VV., *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, a cura di L. D'Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta (2016), Giappichelli, Torino, pp. 306 ss.

questi intercorrono, e che di ciascuno concorre a definire e qualificare l'identità costituzionale.

Per dare adeguatamente conto di tale rilievo, sarebbe utile (e forse necessario) ripercorrere le tappe del processo di integrazione comunitaria e ricostruire puntualmente gli istituti nei quali tale lungo e faticoso percorso si è venuto articolando sul terreno del diritto positivo. Ad esempio, emergerebbe come il lungo e travagliato *iter* che ha condotto all'espressa formulazione, sul piano del diritto europeo formalmente vigente, di un catalogo di diritti fondamentali²⁶, sia stato caratterizzato da una costante relazione tra l'ordinamento europeo ed i sistemi degli Stati membri: basti qui menzionare la categoria delle "tradizioni costituzionali comuni", cui la Corte di Lussemburgo ha lungamente attinto per enucleare le situazioni giuridiche soggettive garantite rispetto agli atti delle istituzioni europee²⁷.

Ma ai nostri fini è sufficiente considerare che nell'ambito dei principi fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana (similmente a quanto è previsto nelle altre Carte nazionali) è iscritto il riferimento all'"altro" livello ordinamentale come necessario proprio per la definizione delle rispettive identità. Così, l'art. 4.2 TUE statuisce che l'UE «rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali»²⁸; specularmente, nella Costituzione italiana, come si è già osservato, si consente, in linea generale, che la sovranità nazionale possa essere limitata per dare vita ad «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni» (art. 11), e, dal 2001, si riconosce al diritto europeo la capacità di porre limiti alla potestà legislativa, tanto regionale quanto statale (art. 117, I comma). Naturalmente, le problematiche che un siffatto gioco di rinvii radicati nei rispettivi nuclei identitari sono complesse, e di non poco momento: basti qui menzionare la questione dei c.d. "controlimiti", che si risolve nella "drammatica" possibilità che il nucleo identitario di uno Stato membro, in quanto indisponibile per le stesse autorità nazionali, si presenti come un ostacolo ad una specifica forma di relazione con l'ordinamento dell'UE²⁹. Come è agevole comprendere, si tratta di questioni assai delicate e suscettibili di generare tensioni notevoli e, almeno potenzialmente, anche catastrofiche per la stessa sopravvivenza dell'edificio europeo: ma ai nostri fini è sufficiente considerare come lo spazio costituzionale europeo, precisamente in ragione dell'opzione fondamentale di legare indissolubilmente le

²⁶ «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6.1 TUE).

²⁷ Paradigmatico riguardo alle relazioni sinergiche tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali si presenta l'istituto della cittadinanza europea, che è riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri, in quanto tali (art. 9 TUE).

²⁸ Corsivi, naturalmente, non testuali. Riguardo al principio del rispetto delle identità costituzionali nazionali, v. la sintesi offerta da L. Mezzetti (2022), *Principi costituzionali e forma dell'Unione*, in P. Costanzo - L. Mezzetti - A. Ruggeri (2022), *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, pp. 135 ss.

²⁹ Sui controlimiti, *ex multis*, v. F. Vecchio (2012), *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell'europeizzazione dei controlimiti*, Giappichelli, Torino; P. Faraguna (2015), *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Franco Angeli, Milano; S. Polimeni (2018), *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del "dialogo" tra le Corti*, Ed. Scientifica, Napoli.

irriducibili identità che lo compongono alla relativa rete di relazioni che lo strutturano e ne plasmano la dinamica, risulti profondamente “permeato” dal paradigma interculturale.

Anche se si volge lo sguardo in direzione dell’apertura del sistema costituzionale all’universo variegato e complesso del diritto internazionale, vengono in esame molteplici forme di fecondazione reciproca. Talune di tali forme possono vantare ormai una storia consolidata, pluridecennale: è sufficiente, per un verso, richiamare l’art. 10, I comma, Cost., il quale immette all’interno dell’ordinamento statale (ed a livello della normazione costituzionale) istituti (di matrice consuetudinaria) che hanno trovato forma e vigenza nel sistema giuridico internazionale; per altro verso, considerare l’ormai irreversibile ingresso, nell’ambito dell’ordinamento internazionale, tradizionalmente deputato (e perciò anche confinato) alla disciplina delle relazioni tra gli Stati sovrani, di una categoria di inconfondibile “tono” costituzionalistico, come i diritti umani³⁰. In entrambi i casi, siamo in presenza di forme di ibridazione che ci riportano a modalità operative congeniali all’interculturalità.

Ma la trama di relazione tra ordinamenti nazionale e fonti internazionali (e, più in generale, fonti esterne rispetto ai primi) ha ormai raggiunto tali livelli, quantitativi e qualitativi, da avere recentissimamente suggerito ad una sensibile (e multidisciplinare) dottrina l’elaborazione di una categoria nuova, nonché particolarmente significativa nel contesto della presente riflessione: l’“*interlegalità*”³¹. Essa nasce dall’osservazione di taluni tratti ritenuti peculiarmente caratterizzanti l’esperienza giuridica (e segnatamente giurisprudenziale) del nostro tempo. L’influenza reciproca dei diversi livelli ordinamentali (il diritto internazionale generale, il diritto sovranazionale, il diritto statale, il diritto subnazionale) che si incrociano nella pretesa di disciplinare una determinata fattispecie è tale che la stessa categoria di legalità non può che essere declinata al plurale, secondo modalità multidimensionali, nonché fluide e flessibili, in quanto strettamente relazionate alle esigenze recate dai casi concreti: dunque non può che essere declinata come *interlegalità*. Questa esprime e traduce l’esigenza di gestire la coesistenza di normative appartenenti a sistemi diversi, governando, mediante il ricorso a principi generali ed a garanzie procedurali³², la formidabile tensione, che attraversa il fenomeno giuridico contemporaneo, tra dimensione universale della convivenza, pluralismo di ordinamenti normativi ed esigenze esibite dai casi concreti e dalla necessità di ponderare gli interessi coinvolti. Ancora una volta, veniamo ricondotti

³⁰ In proposito, si segnala soltanto, nella letteratura più recente, P. Caretti - G. Tarli Barbieri (2022), *I Diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, pp. 115 ss.

³¹ AA.VV. (2022), *L’era dell’interlegalità*, a cura di E. Chiti - A. di Martino - G. Palombella, il Mulino, Bologna.

³² «Principi e procedure sono [...] considerati come strumenti dotati di tre funzioni di ordine pratico: consentire l’integrazione e l’armonizzazione dei diversi ordini giuridici che formano la pluralità dell’universo interlegale che governa l’agire amministrativo sulla base del binomio composizione/dialogo e non di quello frammentazione/esclusione; assicurare la legittimazione delle autorità amministrative tramite il rispetto delle formalità e delle garanzie giuridiche, nonché dell’imparzialità nell’esercizio del potere pubblico; favorire il pluralismo legale e le sue diversità senza comprimerle in un’uniformità che confliggerebbe con l’attuale pluralità giuridica del mondo» (D. Bevilacqua (2022), *L’interlegalità nel diritto amministrativo e la ragionevolezza dell’amministrare per principi. Note a margine del volume L’era dell’interlegalità*, a cura di E. Chiti, A. di Martino, G. Palombella, in «Istituzioni del federalismo», n. 2/2022, p. 549).

all'istanza di coniugare virtuosamente identità e aperture relazionali, e dunque al cuore del paradigma interculturale.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2009), *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. Zamagni e A. Guarnieri, il Mulino, Bologna.
- AA.VV. (2012), *“Relazione”? Una categoria che interpella*, a cura di M. Sodi e L. Clavell, LEV, Città del Vaticano.
- AA.VV. (2021), *Sull'identità*, a cura di F. Remotti, Raffaello Cortina, Milano.
- AA.VV. (2022), *L'era dell'interlegalità*, a cura di E. Chiti - A. di Martino - G. Palombella, il Mulino, Bologna.
- Bauman Z. (2000), *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- Bauman Z. (2005), *Vita liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- Bauman Z. (2006), *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- Bellini P. (2007), *Il diritto d'essere sé stessi. Discorrendo della idea di laicità*, Giappichelli, Torino.
- Berlingò S. - Casuscelli G. (2020), *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino.
- Berlingò S. (1991), voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in «Dig.» (disc. pubbl.), VI, Utet, Torino.
- Bevilacqua D. (2022), *L'interlegalità nel diritto amministrativo e la ragionevolezza dell'amministrare per principi. Note a margine del volume L'era dell'interlegalità, a cura di E. Chiti, A. di Martino, G. Palombella*, in «Istituzioni del federalismo», n. 2/2022, pp. 533-549.
- Bolognari V. (2004), *Intercultura. Paideia per una nuova era*, Pensa MultiMedia, Lecce.
- Botturi F. (2006), *Universalismo e multiculturalismo*, in AA.VV., *Universalismo ed etica pubblica*, a cura di F. Botturi e F. Todaro, Vita e Pensiero, Milano, pp. 113-136.
- Burgio G. (2022), *Pedagogia postcoloniale: prospettive radicali per l'intercultura*, Franco Angeli, Milano.
- Cambi F. (2001), *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Carocci, Roma.
- Cambi F. (2006), voce *Intercultura*, in «Enc. fil.», VI, Milano.
- Caretti P. - Tarli Barbieri G. (2022), *I Diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino.
- Chessa O. (2006), *La laicità come eguale rispetto e considerazione*, in «Rivista di diritto costituzionale», pp. 27-49.
- Cicero Catanese G. - Aluffi Pentini A. (2022), *In ricordo di Otto Filtzinger. Famiglie nella migrazione, approcci educativi e risposte concrete: l'instancabile impegno interculturale del prof. Otto Filtzinger in Germania. In memoria e in prospettiva*, in «Educazione Interculturale», n. 2/2022, pp. I-VII.
- Ciolfi I. - Chirulli P. (2020), *Partecipazione politica*, in AA.VV., *Dizionario dei Diritti degli Stranieri*, a cura di C. Panzera e A. Rauti, Ed. Scientifica, Napoli, pp. 497-520.

- Coppola R. - Ventrella C. (2012), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Cacucci, Bari.
- Cortese F. (2023), *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena.
- Cuccia V. (2007), *Libertà di espressione e identità collettive*, Giappichelli, Torino.
- D'Andrea L. (2005), *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano.
- D'Andrea L. (2010), *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in AA.VV., *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Giuffrè, Milano, pp. 121-163.
- D'Andrea L. (2016), *A mo' di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo*, in AA.VV., *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, a cura di L. D'Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino, pp. 299-321.
- Del Bò C. (2014), *La neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell'età del pluralismo*, ETS, Pisa.
- Fabietti U. (1995), *L'identità etnica. Storia e critica di un equivoco*, Carocci, Roma.
- Faraguna P. (2015), *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Franco Angeli, Milano.
- Ferrajoli L. (2021), *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari.
- Fioravanti M. (1990), voce *Stato (storia)*, in «*Enc. dir.*», XLIII, Giuffrè, Milano.
- Giusti M. (2017), *Teorie e metodi di pedagogia interculturale*, Laterza, Roma-Bari.
- Grossi P. (2007), *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Häberle P. (1978), *Verfassung als öffentlicher Prozess*, Duncker & Humboldt, Berlino.
- Kelsen H. (1979), *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino, 1985.
- Lecaldano E. (2021), *Identità personale. Storia e critica di un'idea*, Carocci, Roma.
- Macioce F. (2006), *La laicità e l'integrazione sociale: un rapporto ambiguo*, in <statoe.chiese.it>, n. 27/2006.
- Macioce F. (2007), *Una filosofia della laicità*, Giappichelli, Torino.
- Marrone P. - Sorzio P. (2021), *Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche educative*, Mimesis, Milano-Udine.
- Mezzetti L. (2022), *Principi costituzionali e forma dell'Unione*, in P. Costanzo - L. Mezzetti L. - A. Ruggeri (2022), *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, pp. 87-194.
- Montesano S. (2017), *Dalla laicità dello Stato alla laicità per lo Stato. Il paradigma laico tra principio e valore*, in <statoe.chiese.it>, n.36/2017.
- Morlino L. (2020), *Uguaglianza, libertà, democrazia. L'Europa dopo la Grande recessione*, il Mulino, Bologna, 2021.
- Oliverio Ferraris A. (2022), *La costruzione dell'identità*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Paladin L. (2004), *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna.
- Pasquali Cerioli J. (2023), *Laicità*, in <statoe.chiese.it>, n. 2/2023.
- Pernice I. (1999), *Multilevel constitutionalism and the treaty of Amsterdam: European constitution-making revisited?*, in «*Common Market Law Review*», n. 4, pp.703-750.
- Poggi G. (1991), *Lo stato. Natura, sviluppo, prospettive*, il Mulino, Bologna, 1992.
- Polimeni S. (2018), *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del "dialogo" tra le Corti*, Ed. Scientifica, Napoli.
- Portera A. (2022), *Educazione e pedagogia interculturale*, il Mulino, Bologna.

- Prisco S. (2006), voce *Laicità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, dir. da S. Cassese, IV, Milano.
- Remotti F. (2005), *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari.
- Ricca M. (2008), *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Cacucci, Bari.
- Salvadori M. L. (2016), *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Donzelli, Roma.
- Silvestri G. (1997), *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, Torino.
- Silvestri G. (2005), *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino.
- Sirna Terranova C. (1997), *Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte*, Guerini, Milano.
- Spadaro A. (1998), *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro attraverso i giudizi di costituzionalità*, in «*Quad. cost.*», n. 3, pp. 343-422.
- Spataro O. (2020), *Fenomeno migratorio e categorie della statualità. Lo statuto giuridico del migrante*, Giappichelli, Torino.
- Torchia L. (2001), *Una Costituzione senza Stato*, in «*Dir. pubbl.*», n. 2, pp. 405-456.
- Vecchio F. (2012), *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell'uropeizzazione dei controlimiti*, Giappichelli, Torino.